



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AFFARI GENERALI *Servizio agli organi istituzionali*

Determinazione N. 2778 / 2025

Responsabile del procedimento: FRATINO MICHELE

Oggetto: ASSEGNAZIONE A COMUNE DI MUSILE DI PIAVE DEL CONTRIBUTO DI 5.000,00 EURO, PER PER EVENTO "CONCERTO DI NATALE - CORO JOY SINGERS".

Il dirigente

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, ed, in particolare l'articolo 107, sulla competenza dirigenziale in materia di gestione amministrativa e finanziaria;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'art. 12, relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";
- lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- il Regolamento Metropolitano sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, le disposizioni relative alle competenze della dirigenza;
- il Regolamento di contabilità e, in particolare, le disposizioni relative alle modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- il Regolamento provinciale per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati, applicabile, dopo il subentro della Città metropolitana, in virtù del principio di continuità amministrativa, in particolare:
 - a l'art. 1, comma 3 secondo cui l'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite deve risultare *"dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono"*;
 - b l'art. 3, sui requisiti soggettivi richiesti per l'ammissione alle provvidenze previste dal regolamento medesimo;
 - c l'art. 8, sui criteri per la concessione dei contributi;
 - d l'art. 11, sui limiti e sulle spese ammissibili per la concessione dei contributi;

- la deliberazione n. 22 del 20 dicembre 2024 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 e il DUP 2025-2027;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, di cui al Decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29 dicembre 2023, con cui è stata assegnata al Segretario Generale, dott. Michele Fratino la Direzione dell'Area Affari Generali, con conseguente incarico di responsabile del presente procedimento al dott. Michele Fratino (rif. Mis. Z20A del PIAO 2024-2026);

vista la nota prot. 70021 del 9 ottobre 2025, con cui il Comune di Musile di Piave ha fatto richiesta alla Città metropolitana di Venezia di un contributo di 5.000,00 Euro, a titolo di compartecipazione per l'iniziativa "Concerto di Natale - Coro Joy Singers" che si terrà il 20 dicembre 2025;

rilevato che l'evento è promosso dalla Fondazione Santa Cecilia, di cui questo Ente è socio e si svolgerà a Musile di Piave, Comune della Città metropolitana di Venezia, volto a valorizzare la cultura musicale nel territorio metropolitano e, in particolare, è iniziativa di pregio per il Comune di Musile di Piave, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e dello Statuto della Città metropolitana " *Nell'ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i territori e attraverso processi di integrazione economica, sociale e culturale, pianifica l'ottimizzazione e la ricaduta nell'intera area metropolitana delle opportunità derivanti:[...] e. dall'accoglienza turistica, culturale, balneare e naturalistica* ";

atteso che:

- ii il soggetto richiedente presenta il requisito soggettivo di cui agli art. 3 comma 1, lett. b) e art. 8 comma 1, lett. a), b), c) e d) del regolamento provinciale;
- ii la tipologia di spesa per la quale si richiede il sostegno rientra tra quelle previste dall'art. 11, comma 2, del regolamento;
- iiii il contributo rispetta il limite di cui all'art. 11, comma 1, del regolamento medesimo,
- iv l'Amministrazione si è espressa favorevolmente sull'iniziativa in questione, come da documentazione in atti;
- vi il Dirigente e responsabile del procedimento dr. Michele Fratino ha dichiarato di non trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto ai contenuti del presente atto e, pertanto, di non essere tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'art. 6 bis della L. 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (rif. Mis. Z10 del PIAO 2024-2026);

ritenuto di accogliere la richiesta, in applicazione del Regolamento per la concessione di provvidenze a soggetti pubblici e privati art. 11 co. 1 lett. b) della Città metropolitana di Venezia;

considerato:

- il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *”ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. **Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.**”*;
- la circolare interpretativa dell’A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *“in base al recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010, la norma di cui all’art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente locale e nell’interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione”*;
- il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *”di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell’art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l’immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

DETERMINA

1 di assegnare il contributo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore del Comune di Musile di Piave Piazza XVIII giugno, 1; CF e P.I.: 00617480272;

- 2 di disporre l'erogazione del suddetto contributo nel corrente esercizio, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento in materia, autorizzando il competente dirigente ai conseguenti provvedimenti gestionali;
- 3 di impegnare l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) da imputarsi al capitolo di bilancio n. 1010104111854630 "Attività e iniziative di interesse provinciale - contributi ad amministrazioni locali";
- 4 di dare da ultimo atto, ai fini dell'articolo 9 del D.Lgs. 33/2013, che tutte le informazioni relative all'assegnazione in oggetto e al presente provvedimento vengono pubblicate sul portale della Città metropolitana di Venezia nella sezione "Amministrazione trasparente" (rif. Mis. Z02 del PIAO 2024-2026).

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente